



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
IC 1 CAPOLUOGO- POGGIOMARINO**

VIA ROMA, 38 – 80040 – POGGIOMARINO (NA) – Tel./fax 081 8651166

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale:

VIA G. BERTONI, 15 – 80040 POGGIOMARINO (NA), tel./fax 081 8652694

Cod. Fiscale 82019200631 - Codice Meccanografico Scuola NAIC8F9003

e\_mail: [naic8f9003@istruzione.it](mailto:naic8f9003@istruzione.it) - pec: [naic8f9003@PEC.istruzione.it](mailto:naic8f9003@PEC.istruzione.it) - [www.ic1capoluogopoggiomarino.edu.it](http://www.ic1capoluogopoggiomarino.edu.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - 1 CAPOLUOGO-POGGIOMARINO  
Prot. 0004566 del 26/09/2024  
IV-8 (Uscita)

Ai Docenti  
Alle Famiglie  
Al personale ATA  
Sito web  
Atti/bacheca RE

**Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13**

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

La legge suddetta cita testualmente all'art.9 comma 1: Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" sottoscritto dalle famiglie.

Pertanto, si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Si precisa altresì che, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo n.570 ter del codice penale) e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico alla scuola secondaria, rimane valida l'indicazione di presentare al rientro certificato medico attestante il periodo (dal... al...) di malattia.

È giusto il caso di precisare che attraverso le dichiarazioni sostitutive **non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute**. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede, infatti, la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Pertanto, le assenze dovute a motivi di salute, solo se debitamente documentate come sopra specificato, sono considerate assenze giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e di eventuali deroghe al tetto massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonietta Ottaiano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art.3 comma2del D.L.vo n.39/93